



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE
PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTO ALTO ADIGE

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L'**Università degli Studi di Padova**, di seguito denominata "*Università*", con sede a Padova in via VIII Febbraio n. 2 - 35122, C.F. 80006480281, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli,

E

Il **Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige**, ufficio territoriale competente di dirigenza generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, con sede in Piazza del Castello n.12 – 35141 Padova, P.I. 80020580280, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Provveditore Regionale, Dirigente Generale, Dott.ssa Maria Milano Franco d'Aragona,

PREMESSO CHE:

- L'Università di Padova è un'istituzione pubblica di alta cultura che ha il compito di promuovere ed organizzare l'istruzione superiore nel rispetto della libertà di insegnamento nonché quello di promuovere l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali, quali la conoscenza ed il rispetto dei diritti umani, l'ideale della pace, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale;
- L'Amministrazione Penitenziaria ha anche il compito istituzionale di favorire l'istruzione delle persone detenute e di agevolare, nel rispetto delle disposizioni penitenziarie in materia, il compimento degli studi universitari, favorendo la frequenza ai corsi stessi, ed a tal fine è tenuta a stabilire le opportune intese con le Autorità Accademiche (art. 19 della Legge 26.7.1975 n. 354, art. 44 del D.P.R. 30.6.2000 n. 230 e nota dipartimentale della Direzione Generale Detenuti e Trattamento n. 269826 del 14.6.2002 con la quale è stata individuata, tra gli altri, anche la Casa di Reclusione di Padova, quale sede per la realizzazione del progetto "promozione di attività formativa per i detenuti con riferimento agli studi universitari");
- Particolare importanza rivestono gli studi universitari in relazione agli scopi educativi e di reinserimento sociale cui la sanzione penale, ancor più quella detentiva, deve tendere, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e del dettato costituzionale;
- A tale scopo le parti hanno avviato, con appositi accordi fin dal 2003 e da ultimo con il protocollo di intesa del 27 febbraio 2020, una collaborazione volta ad offrire ai detenuti la possibilità di acquisire un'istruzione di livello universitario;
- L'Università, per la finalità di cui al punto precedente, si impegna ad individuare ogni possibile strumento che consenta ai detenuti di concludere con profitto il percorso di studi intrapreso;
- Le parti, considerato l'esito positivo ed irrinunciabile dell'esperienza effettuata, intendono rinnovare la predetta collaborazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

L'Università e l'Amministrazione Penitenziaria intendono collaborare, secondo le finalità istituzionali proprie di ciascuna, promuovendo gli studi universitari presso gli istituti penitenziari di Padova e sostenendo, nel rispetto dell'Ordinamento Penitenziario, i detenuti che li intraprendono. Entrambe le parti si impegnano a coinvolgere, nell'ambito delle proprie possibilità, nel progetto di cui al presente protocollo enti finanziatori pubblici e privati e associazioni di volontariato.

Articolo 3 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a fornire sostegno didattico e burocratico agli studenti detenuti presso gli Istituti penitenziari di Padova e, ove possibile, verso coloro che fruiscono di semilibertà o di modalità trattamentali esterne, quando iscritti ai corsi di laurea che hanno aderito al progetto.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente protocollo l'Università reperirà, con l'accordo delle strutture didattiche di riferimento, sia i tutor sia il personale docente. Quest'ultimo si impegnerà volontariamente, e senza oneri, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, in attività di orientamento, di consulenza e di didattica rivolte ai detenuti iscritti ai corsi di studio universitari secondo quanto previsto dal protocollo medesimo.

L'Università potrà valutare la possibilità di incentivare la partecipazione e l'impegno dei tutor e del personale docente di cui sopra.

L'Università contribuirà all'iniziativa agevolando gli studenti, nella condizione di cui all'art. 2, mediante l'esonero dal pagamento dei contributi studenteschi.

L'Università predisporrà, inoltre, forme di prestito librario agevolato per gli studenti detenuti, tenendo in specifico conto la situazione detentiva del beneficiario.

L'Università aggiornerà annualmente l'offerta didattica compatibilmente con le disponibilità dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati.

Articolo 4 - Impegni dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a diffondere notizia dell'offerta formativa proposta dall'Università. L'Amministrazione Penitenziaria, attraverso le Direzioni degli istituti penitenziari patavini che hanno il compito di dare compiuta esecuzione al protocollo, assicurerà la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e il pieno utilizzo degli spazi destinati allo svolgimento delle attività formative in apposite sezioni, nonché la continuità nella gestione del progetto di cui al presente protocollo d'intesa.

Le parti, in un'ottica di sviluppo ottimale del progetto, si impegnano a valutare e a fornire suggerimenti in base alle rispettive competenze per l'organizzazione e la predisposizione degli spazi che meglio soddisfino le esigenze didattiche di apprendimento degli studenti e quelle di insegnamento dei docenti in ambito detentivo.

L'Amministrazione, per il tramite delle Direzioni penitenziarie interessate, assicurerà, altresì, le condizioni più idonee allo studio anche ai detenuti, regolarmente iscritti, che non possano essere inseriti negli spazi specifici di cui ai commi precedenti.

L'Amministrazione disporrà in ordine alla mobilità interna dei detenuti studenti, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri organizzativi e provvedendo alla soluzione dei problemi ad essa connessi.

Provvederà, anche avvalendosi di aiuti provenienti dalle fondazioni bancarie e da enti pubblici e privati che siano disponibili, oltre che dai fondi di bilancio messi effettivamente a disposizione sugli appositi capitoli, alle spese per le attrezzature, gli arredi e le spese generali di funzionamento della sede dell'attività didattica

di cui al successivo articolo 6, e alle spese per il materiale didattico e di cancelleria, le cui caratteristiche, ove nulla osti sul piano della sicurezza penitenziaria, saranno indicate dai competenti Dipartimenti e Uffici, *ratione materiae*, dell'Università.

L'Amministrazione si impegna, infine, per quanto possibile e di sua competenza, a far completare ai detenuti studenti il corso di studio nello stesso Istituto Penitenziario e, qualora ciò non sia possibile, provvederà ad informarne il docente incaricato del coordinamento dell'attività universitaria in carcere, di cui all'art. 7 di questo protocollo.

Articolo 5 - Attività didattica

Le attività formative, al fine della realizzazione dei "curricula" previsti nei vari ordinamenti di studio, comprenderanno moduli didattici (eventualmente utilizzando anche metodologie e tecniche di insegnamento a distanza) nonché momenti di orientamento/consulenza, per i quali è previsto l'affiancamento di tutor.

I docenti dell'Università che intendono collaborare allo svolgimento dell'attività didattica, previa autorizzazione della Struttura di appartenenza, presteranno volontariamente e a titolo non oneroso la propria opera, nell'ambito dei compiti istituzionali e dell'adempimento del carico didattico a cui sono tenuti, o comunque come attività didattica aggiuntiva a titolo gratuito, rendendosi altresì disponibili a recarsi presso la sede di svolgimento delle attività.

Si prevede la presenza di tutor, individuati dall'Università, che svolgeranno attività di supporto didattico e di sostegno allo svolgimento dell'*iter* accademico.

Articolo 6 - Sede dell'attività didattica

Tutte le attività di cui all'articolo 5 si svolgeranno presso la sede della Casa di Reclusione "Due Palazzi" di Padova, via Due Palazzi, n. 35/A e la sede della Casa circondariale di Padova, via Due Palazzi, 25.

Articolo 7 - Attuazione del progetto

Il Rettore nomina un docente cui affida il compito di coordinare le attività universitarie in carcere, anche promuovendo i necessari contatti con il Direttore della Casa di reclusione e con il Direttore della Casa circondariale o un loro delegato. Il docente coordinatore è affiancato da una commissione di lavoro universitario.

Per il monitoraggio e le verifiche dell'attuazione del presente protocollo viene istituito un Comitato. Sono membri del Comitato il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o un dirigente del PRAP delegato, i predetti due Direttori delle strutture penitenziarie interessate, il Delegato del Rettore incaricato di coordinare le attività universitarie in carcere, due rappresentanti della commissione di lavoro universitario, un rappresentante delle associazioni di volontariato coinvolte nel progetto.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e in ogni caso quando la sua convocazione sia richiesta da uno dei suoi componenti.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per responsabilità civile al personale universitario impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

L'Amministrazione Penitenziaria garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per responsabilità civile al proprio personale dipendente impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 9 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, vengono individuati i soggetti cui

competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale universitario o equiparato si reca presso la sede dell'attività didattica, come individuata all'articolo 6, il datore di lavoro della sede ospitante fornisce agli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 - n. 81, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Università informerà preventivamente l'Amministrazione penitenziaria in merito all'eventuale introduzione di rischi specifici determinati dalla tipologia di attività didattica e di insegnamento che sarà svolta in ambito penitenziario, a mente soprattutto delle eventuali attrezzature e materiali che dovranno all'uopo essere impiegati.

Sarà cura dell'Amministrazione penitenziaria valutare tale proposta e autorizzarla.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

I datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti il personale universitario e i soggetti a esso equiparati.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

Articolo 11 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, in continuità con i precedenti, diviene operativo a decorrere dall'anno accademico 2022/23 e rimarrà in vigore per una durata di tre anni accademici. Potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni accademici mediante scambio di lettere tra il Rettore e il Provveditore Regionale per il Triveneto, da effettuarsi entro il 30 settembre 2025.

Articolo 12 - Oneri

E' escluso qualsiasi onere finanziario a carico degli enti contraenti, fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti del presente protocollo.

Articolo 13 - Sottoscrizione e imposta di bollo

Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente sull'originale dell'accordo dall'Università di Padova (autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot.n.4443/91/2T).

Università degli Studi di Padova

Amministrazione Penitenziaria

Firmato digitalmente
La RETTRICE
Prof.ssa Daniela Mapelli

Firmato digitalmente
Il PROVVEDITORE REGIONALE PER IL TRIVENETO
Dott. ssa Maria Milano Franco d'Aragona